

COMUNE DI DECOLLATURA

Regolamento

REGOLAMENTO CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 27/03/2013

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 - FINALITA'

ART.3- FUNZIONI , ATTIVITA' E SERVIZ

ART.4 -COMPETENZA COMUNI.

ART.5 –CONTROLLO E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' C.U.C.

ART.6- RISORSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO, RAPPORTI FINANZIARI E GARANZIE

ART.7 –RISORSE UMANE DELLA C.U.C.

ART.8 –REGISTRAZIONE

ART-9 CONTENZIOSO

ART.10 – CONTENZIOSO RELATIVO ALL'ATRTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

ART.11 – ENTRATA IN VIGORE.

Art.1

Oggetto del Regolamento

E' costituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Decollatura e Soveria Mannelli (acronimo C.U.C.) per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 33 del Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010.

La C.U.C. opera presso la sede di uno dei due Comuni, alternativamente, a seconda dell'interesse prevalente all'appalto, che mette a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Art.2

Finalità

La C.U.C cura la gestione di tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari] senza eccezione né per i casi d'urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano, invece, esclusi dalla gestione i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti.

Art. 3

Funzioni, attività e servizi

La C.U.C come sopra costituita, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.l. 201/2011 (Legge 214/2011), cura la gestione delle procedure di gara.

- a) In particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che **va** dal bando o lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva della gara e più precisamente:
- b) collabora con i Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati,
- c) Concorda con l'ente aderente la procedura di gara **per** la scelta del contraente:
- d)** Collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art 5, comma 7, del D.Lgs **163/2006**;
- e) Collabora nella redazione dei capitolati speciali, dei disciplinari d'incarico, dello schema di contratto;
- f) Definisce, in collaborazione con l'ente associato, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi:
- g) Redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti In materia di affidamento di contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dei partecipanti alla gara;
- i) Nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
- j) Provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;

k) Cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico giuridici per la difesa in giudizio;

l) Collabora con gli enti aderenti ai fini della stipulazione del contratto, inviando ogni elemento necessario ai sensi della normativa vigente;

m) Cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo nel contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

n) Predisporre gli atti relativi all'aggiudicazione provvisoria, effettua le comunicazioni previste dal Codice e del Regolamento, richiede e verifica la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, predisporre ed approva la determina di aggiudicazione definitiva:

- o) Effettua la pubblicazione dei risultati di gara e trasmette ai Comuni aderenti gli elementi necessari per le ulteriori pubblicazioni previste dalle vigenti normative in materia di trasparenza negli affidamenti da parte dei Comuni stessi.

2 Per servizi e forniture comuni il più Enti associati la C.U.C. potrà provvedere previo confronto con gli stessi, all'individuazione tramite regolare procedura di gara di un unico contraente.

3 La C.U.C. si avvarrà anche degli strumenti elettronici di acquisto ivi comprese le convenzioni di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione,

4 La C.U.C adotta e sottoscrive tutti gli atti della procedura di appalto successivi all'approvazione da parte del Comune aderente della determina a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 fino alla determina di aggiudicazione definitiva, fatta eccezione della stipula del contratto, adempimento che resta competenza dei singoli comuni.

5 Per le attività di cui al precedente punto 3. la C.U.C adotta e sottoscrive tutti gli atti a partire dalla determina a: I contrarre fino alla stipula del contratto.

Le procedure si svolgeranno per come di seguito:

La C.U.C provvederà ad attivare la procedura di gara entro gg. 10 dalla ricezione della determina a contrattare e di tutti gli atti ritenuti dalla stessa indispensabili per procedere alla gara, in mancanza dei quali la gara non potrà essere esperita:

Completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali:

La C.U.C. effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Ai sensi dell'art. 274 del DPR 207/2010 e s.m.i. i Comuni aderenti nominano per ciascuna procedura di appalto un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 4

Competenze dei Comuni

I Comuni associati nella gestione della C.U.C. conservano la potestà normativa e regolamentare e sono responsabili di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura che non siano di competenza della C.U.C in relazione alla presente convenzione, impegnandosi ad uniformarsi, per quanto possibile, agli atti e regolamenti proposti dalla stessa, in modo da favorire un'unitarietà gestionale.

I Comuni aderenti hanno l'obbligo di trasmettere al C.U.C l'elenco degli appalti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo di trasmettere alla C.U.C ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando programmazione scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti ecc., sia la fase che segue (quali la stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a) La nomina del RUP (Responsabile unico del procedimento) ex art. 10 .Lgs 1633/2006:
- b) Le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- b) La redazione e l'approvazione dei progetti/capitolati relativi a opere, servizi e forniture e di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da riportare nel capitolato speciale d'appalto:
 - i. d) L'adozione della determina a contrattare;
 - ii. e) La trasmissione del codice unico di progetto (CUP);
 - iii. f) La stipula del contratto;
- c) L'affidamento della direzione dei lavori;

- d) Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- e) La collaudazione statica e tecnico amministrativa delle opere;
- f) Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del Codice dei contratti.

In **caso** di appalto da aggiudicare **con** il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la C.U.C riterrà necessario inserire nella commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente, nonché gli oneri derivanti dalla contribuzione dovuta all'Autorità di Vigilanza LL.PP. per le procedure di importo superiore ai 40.000 euro,

Art. 5

Controllo e vigilanza dell'attività della C.U.C

Con cadenza annuale, ed ogni qualvolta lo dovessero richiedere i due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per vigilare sulle attività della C.U.C. o formulare giudizi, osservazioni e proposte per il miglioramento delle prestazioni.

Art.6

Risorse per la gestione del Servizio, rapporti finanziari e garanzie

Le risorse finanziarie per la gestione della C.U.C. sono a carico dei singoli Enti.

Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti saranno esclusivamente riferite alle spese di pubblicità ed ai compensi da corrispondere ad eventuali componenti esterni delle commissioni, come specificato al precedente articolo 4, ultimo comma. Le stesse voci di spesa saranno preventivamente individuate nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali per commissioni di gara e pubblicità".

La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo di cui dà notizia agli Enti aderenti.

Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi agli Enti interessati.

Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, e, in caso di gara deserta o annullata, a carico del Comune cui il procedimento si riferisce.

Art. 7

Risorse umane della C.U.C.

I Comuni associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., almeno in ragione di una unità per ciascun Ente, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione professionale.

La predetta dotazione sarà puntualmente individuata in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale dei singoli Enti, che individuerà altresì la figura del Responsabile, anche con criteri di rotazione, la cui nomina è rimessa al Sindaco dei due Comuni.

I singoli Enti provvedono al sostenimento degli oneri di rispettiva competenza.

ART.8

Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 9

Contenzioso

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'Ente associato fermo restando l'obbligo della CUC di fornire tutti gli elementi come disposto dal DPCM 30/6/2011 art. 3.

Art. 10

Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la stazione appaltante unica e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Art. - 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni norma precedente in contrasto con quanto deliberato e dopo essere stato discusso e divenuto esecutivo ai sensi di Legge, sarà pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla delibera ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.